

di alcuno, tanto è vero che la Sig.^{ma} Perna godeva stima di donna onestissima) ed ha chiesto di essere riammesso in servizio.

La Sig.^{ma} Perna ha fatto rispondere, in data 18 gennaio c. a. dal proprio legale Avv. Nardella, il quale, riportandosi alla sentenza citata, ha posto in rilievo la buona fede della predetta Signorina Perna per il fatto di non essere stata questa sottoposta a giudizio per calunnia, ed ha richiesto la riammissione in servizio della stessa.

La Commissione del Personale, invitata a pronunciarsi su tali fatti, ai sensi del terzo capoverso dello art. 57 del Regolamento interno, ha espresso il seguente parere:

1°) che il Sig. Carlo Matteucci debba essere sent'altro riammesso in servizio, con effetto dal 1° febbraio p. v., e con diritto a percepire la quota parte di stipendio che gli è stato trattenuto dal giorno della sospensione ad oggi;

2°) che la Sig.^{ma} Anna Maria Perna debba essere licenziata con effetto dal 1° febbraio p. v. ai termini dell'art. 35 comma C. del Reg. Int.